



# CITTA' DI ROSOLINA

## PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24  
Codice Fiscale 8100458.029.6  
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426/340211 – Telefax 0426/664285  
Partita IVA 0068979.029.3  
PEC: [protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it](mailto:protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it)



ORDINANZA N. 08/2020

Rosolina, lì 20 marzo 2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: misure urgenti al fine di evitare spostamenti di persone per il raggiungimento delle seconde case / case vacanza.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**RICHIAMATA** l'ordinanza Sindacale n. 7 del 18 marzo 2020 con oggetto "EMERGENZA COVID-19: chiusura preventiva e temporanea di spiagge, parchi, giardini, aree verdi comunali, pinete litoranee e pinete comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche";

**DATO ATTO** che in data odierna è stata adottata dalla Regione Veneto una ulteriore ordinanza a firma del Presidente Dott. Luca Zaia con oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**CONSIDERATO** altresì che il succitato DPCM 8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

**CONSIDERATO** che in questi giorni sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla presenza sul territorio comunale di persone non residenti che hanno deciso di recarsi presso le proprie seconde case / case vacanza;

**RILEVATO** che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni di emergenza che inducono a richiamare e ribadire le disposizioni governative emanate con i vari D.P.C.M. sopra citati per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **ORDINA**

- 1) in recepimento delle disposizioni governative emanate con i vari D.P.C.M., citati in premessa, fino al 03 aprile 2020, il divieto assoluto di mobilità verso le proprie seconde case / case vacanza presenti nel territorio comunale per tutte le persone non residenti nel Comune di Rosolina;
- 2) che ogni spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

### **AVVERTE**

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

### **INCARICA**

il Comando di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- sia trasmessa al Prefetto di Rovigo;
- sia trasmessa alla Questura di Rovigo;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri;
- sia trasmessa alla Guardia di Finanza di Loreo;
- sia trasmessa alla Regione del Veneto – Servizio di Protezione Civile;
- sia trasmessa alla Provincia di Rovigo;
- sia trasmessa all'Azienda ULSS 5 Polesana.



**IL SINDACO**  
**Franco Vitale**